

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 27 giugno 1896, *Pres. BIANCHI P., Est. SCHANZER; Pinna e Berlinger*(AVV. *PODDIGUE*) c. *Ministero dell'Interno*.

Deliberazione amministrativa — Parità dei voti — Schede bianche — Effetti (L. com. prov., art.250, 251).

*Nel caso di parità di voti, eccetto che trattisi di nomine ed elezioni ad uffici comunali e provinciali rette da norme speciali, la deliberazione è nulla e dev'esser rinnovata in una seduta successiva. (1)
La nullità della deliberazione, e la necessità della sua conseguente rinnovazione in altra seduta, non resta esclusa per la circostanza che fuvvi una scheda bianca oltre alle favorevoli e contrarie in numero pari.*

La Sezione, (*Omissis*). — Attesoché il ricorrente sostiene che nelle deliberazioni dei Consigli provinciali in materia elettorale, verificandosi il caso della parità dei voti favorevoli e dei voti contrari ad una proposta messa a partito, la proposta medesima debba intendersi respinta, contrariamente a quanto stabilirono il decreto prefettizio e il decreto ministeriale impugnati, cioè di doversi in ipotesi ritenere nulla la deliberazione, colla conseguente necessità di ripeterla.

Attesoché l'art.250 della legge comunale e provinciale, 3° alinea, dispone che « nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti »; ed aggiunge col 4° alinea che « le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti ». Il successivo art. 251 poi prescrive: « Terminate le votazioni, il presidente, coll'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti ».

Attesoché dal coordinamento dei due citati articoli risulta che mentre l'art. 250, alinea 3° e 4°, fissa il criterio per la validità delle deliberazioni, l'art.251 invece determina il modo d'interpretare la votazione nelle deliberazioni valide. Diverso è l'oggetto e il contenuto delle due disposizioni, di cui la seconda è subordinata alla prima, nel senso che per valutarsi il significato di una votazione agli effetti dell'adozione o del rigetto della proposta messa a partito, occorre innanzi tutto che la votazione stessa costituisca una deliberazione valida.

Attesoché essendo la validità delle deliberazioni sottoposta alla condizione che la deliberazione stessa ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, prescindendosi qui dal caso delle nomine ed elezioni ad uffici comunali e provinciali, regolato da particolari norme, il principio generale si è che la deliberazione sopra una qualsiasi proposta deve considerarsi non valida quando non siasi venuta a costituire una maggioranza assoluta a favore o contro la proposta stessa.

Attesoché manca la condizione della maggioranza assoluta non solo nell'ipotesi di una semplice maggioranza relativa a favore o contro la proposta, ma ancora nel caso della parità dei voti favorevoli e contrari; dal che consegue che anche in questo ultimo caso la deliberazione non è valida e, trattandosi di deliberazioni obbligatorie, come appunto quelle sui ricorsi elettorali, è ovvia la necessità di procedere ad una nuova deliberazione.

Attesoché quando la legge ha voluto derogare alla norma della maggioranza assoluta, lo ha fatto in termini espliciti; sicché devesi ritenere soggetto alla regola generale anche il caso della parità dei voti, rispetto al quale nulla fu stabilito, mentre sarebbe stato facile adottare il sistema seguito per altre assemblee di dare voto preponderante al presidente, ovvero di inserire nell'art.251 una disposizione speciale sul modo d'intendere la parità dei voti.

Attesoché non è argomento sufficiente l'addurre in contrario che, non essendovi maniera di obbligare i votanti a cambiare il proprio voto e potendosi quindi la parità riprodurre anche nelle nuove votazioni, non sarebbe esclusa la possibilità di un continuo succedersi di votazioni non valide.

Ed invero, l'argomento avrebbe maggior peso se la votazione dovesse ripetersi nella medesima seduta, ma, come questa Sezione ebbe più volte a dichiarare, non è lecito, quando non sia dalla legge altrimenti disposto, ripetere nella stessa seduta la votazione sopra l'identica proposta. Ora, non potendosi procedere a nuova votazione se non in adunanza diversa, appare affatto improbabile il temuto perpetuarsi dell'immutabilità dei voti nella successiva o nelle successive sedute. E d'altra parte bisogna avvertire che col sistema propugnato dal ricorrente, di considerare come respinta la proposta in caso di parità, si va incontro ad un ben più grave inconveniente, segnalato dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato, cioè di far dipendere il risultato della votazione dalla forma positiva o negativa in cui venga messa a partito la relativa proposta.

Attesoché dal fatto che nella votazione seguita nel Consiglio provinciale di Salerno si ebbe, oltre ai 16 voti favorevoli ed ai 16 contrari, anche una scheda bianca, il ricorrente vorrebbe dedurre che non vi fu vera parità di voti. Ma ciò non è esatto, imperocché, sebbene le schede bianche debbano computarsi per determinare la cifra della maggioranza assoluta, esse non influiscono in alcun modo sul significato della votazione. Ed è chiaro che il volere nel caso concreto negare la parità condurrebbe necessariamente a dover attribuire alla scheda bianca il valore di un voto contrario, ciò che la legge esclude.

Attesoché dalle premesse considerazioni deriva che erroneamente il Consiglio provinciale di Salerno deliberò di doversi dichiarare respinta, per la verificatasi parità dei voti, la proposta relativa all'accoglimento del ricorso Ricci, e che quindi è infondato il gravame contro il decreto prefettizio di annullamento di quella deliberazione consigliare e contro il decreto ministeriale che confermava quello del prefetto.

Per questi motivi, ecc.